

## La fattura elettronica



Francesco Costa Aggiornata al 12/11/2018

**Programma** 

- Quadro normativo
- Decorrenza obbligo fatturazione elettronica
- · Cessione Carburante
- Cessione/Acquisto Esteri
- · Struttura della fattura e delle note di accredito o di storno
- SDI il sistema d'interscambio: opzioni per la trasmissione (PEC – software)
- Trasmissione fatture elettroniche: funzionamento del codice destinatario / PEC
- QR code Agenzia Entrate
- Ricevute d'esito (consegna, scarto, accettazione)
- · Gestione della trasmissione verso i consumatori finali
- Conservazione sostitutiva dei documenti
- Fatture e corrispettivi Agenzia Entrate: consultazione fatture elettroniche
- · Particolarità nella registrazione
- Il cambiamento dell'attività e dell'organizzazione dello studio

#### **Quadro Normativo**

- D.Lgs. n. 127 del 05/08/2015
- Legge di Bilancio 2018 n. 205 del 27/12/2017
- Provvedimento n. 89757 del 30/04/2018
- Circolari AdE 8-13 del 2018
- D.L. n. 119 del 23/10/2018
- Provvedimento n. 291241 del 05/11/2018

3

# Decorrenza obbligo fattura elettronica Dall'1.7.2018 per le seguenti operazioni:

- cessioni di carburanti per autotrazione;
  Rinviata al 1/1/2019
- prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione;

#### Decorrenza obbligo fattura elettronica

### Prestazioni rese in subappalto

Per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con la pubblica amministrazione la disposizione troverà applicazione

- per <u>i soli rapporti «diretti»</u> tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione
- e tra il primo e coloro di cui egli si avvale

segue

## Decorrenza obbligo fattura elettronica Prestazioni rese in subappalto

- Per quanto riguarda la generazione del file della fattura elettronica per tali prestazioni andrà obbligatoriamente indicato
  - il Codice Unitario Progetto (CUP)
  - e il <u>Codice Identificativo Gara (CIG)</u> nei campi specifici «Dati Ordine Acquisto», «Dati Contratto», «Dati Convenzione», «Dati Ricezione» o «Dati Fatture Collegate»

Cessione Carburante			
Importatore/Produttore	Sempre fattura elettronica		
Rivenditore	Sempre fattura elettronica		
Impianti di distribuzione stradale	Possibile utilizzare scheda carburante fino alla fine del 2018		
	Pagamenti devono essere effettuati in modalità tracciata già dal 1/7/2018		
segue 7			

### **Cessione Carburante**

- Sono escluse dall'obbligo della fattura elettronica
  - le cessioni di benzina che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento
  - le cessioni di carburante per Aerei, navi o trattori agricoli
- •Obbligo per i corrispettivi telematici per gli impianti di alta automazione dal 1/7/2018
- Obbligo per i corrispettivi telematici con ampliamento progressivo fino all'obbligo generalizzato dal 1/1/2020

#### Decorrenza obbligo fattura elettronica

#### •dall'1.9.2018:

 per le cessioni di beni al dettaglio effettuate a privati con domicilio extraUE rientranti nell'ambito del "tax free shopping";

### ·dall'1.1.2019:

- per tutti gli operatori, ad eccezione
  - dei contribuenti minimi / forfetari.
  - •le operazioni effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

### Cessioni/Acquisti esteri

#### Applicazione "Nuovo esterometro"

"...i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (Codice destinatario da indicare per le fatture estere è «XXXXXXX») secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione."

#### Decorrenza obbligo fattura elettronica

L'Agenzia delle Entrate, <u>Provvedimento 89757</u> 30.4.2018:

• Ha individuato le "Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere "

11

#### Fatture elettroniche verso la PA

L'Agenzia delle Entrate, Provvedimento 89757 30.4.2018:

 Indica che: «per le fatture elettroniche emesse ne confronti delle Pubbliche Amministrazioni restano valide le disposizioni e le regole tecniche di cui al Decreto Ministeriale 3/4/2013, n. 55.»

#### Struttura della fattura elettronica

</xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<p:FatturaElettronica xsi:schemaLocation="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.2/Schema\_del\_file\_xml\_FatturaPA\_versione\_1.2.xs</pre> xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"xmlns:p="xmlns:ds="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"xmlns:p="xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" versione="FPA12"> - FatturaElettronicaHeader> - < DatiTrasmissione> - <IdTrasmittente> (IdTasmittente> (IdTasmittente> ) nlns:p<mark>="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd</mark>, <IdPaese>IT</IdPaese <IdCodice>01234567890</IdCodice> </IdTrasmittente> </DatiTrasmissione> <CedentePrestatore> </IdFiscaleIVA> <Anagrafica> <Denominazione>ALPHA SRL</Denominazione> </Anagrafica>
<RegimeFiscale>RF19</RegimeFiscale> </DatiAnagrafici> <Sede> <Indirizzo>VIALE ROMA 543</Indirizzo> <CAP>07100/CAP>
<Comune>SASSARI
<Pre><Pre><Pre>/Comune>
SASSARI

<pr </Sede> CessionarioCommittente>

<

File in formato XML con le informazioni richieste dagli articoli 21 e 21 bis, comma 1, del DPR 633/72

#### Struttura della fattura elettronica

- Nel Provvedimento 30.4.2018 n. 89757, l'Agenzia delle Entrate, con riferimento alla struttura ed alle caratteristiche della fattura elettronica, rammenta e precisa che la fattura elettronica:
  - è rappresentata da <u>un file in formato xml</u> e deve contenere le informazioni di cui agli artt. 21 e 21-bis, DPR 633/72.
  - deve contenere anche le informazioni necessarie per la gestione dell'invio della stessa tramite SDI, quali il codice destinatario, di 7 caratteri alfanumerici, che identifica il canale sul quale far transitare la fattura elettronica ovvero l'indirizzo PEC del destinatario che si intende utilizzare per il recapito della fattura elettronica.
  - può indicare ulteriori dati, a discrezione del soggetto emittente.
  - può essere emessa utilizzando i servizi resi disponibili dalla stessa (procedura web, app per dispositivi mobili, software da installare su PC) ovvero tramite software disponibili sul mercato;
  - la trasmissione al SDI può riferirsi ad una singola fattura o ad un lotto di fatture;

#### Struttura della fattura elettronica

Il Sistema verifica innanzitutto che il nome del file da trasmettere riporti:

- il "Codice Paese";
- l'"Identificativo univoco del soggetto trasmittente", rappresentato dal codice fiscale di 11 / 16 caratteri.
  - In tale fase è verificato soltanto che sia presente tale dato ma non se lo stesso è valido / esistente o coerente con i dati riportati in fattura;
- il "Progressivo univoco del file", rappresentato da una stringa alfanumerica di massimo 5 caratteri.
  - Tale progressivo ha lo scopo di differenziare i file trasmessi dal SDI dal medesimo soggetto e non deve necessariamente seguire una stretta progressività.

15

#### Struttura della fattura elettronica

Così, ad esempio, il file potrà avere il seguente nome:

| Codice | Identificativo trasmittente | Progressivo file |
|--------|-----------------------------|------------------|
| paese  |                             |                  |
| IT     | CSTFNC86T31A459L            | 00002.xml        |
| IT     | 027510102469                | 00005.xml        |

- Qualora il file non rispetti tale struttura ovvero risulti uguale ad un file già trasmesso il Sistema lo scarta
  - codice errore "00001" se "nome file non valido"
  - codice "00002" per "nome file doppio"

| Codici tipologia documento |                              |  |
|----------------------------|------------------------------|--|
| Codice «Tipo Documento»    | Tipologia documento          |  |
| TD01                       | Fattura                      |  |
| TD02                       | Acconto/Anticipo su fattura  |  |
| TD03                       | Acconto/Anticipo su parcella |  |
| TD04                       | Nota di Credito              |  |
| TD05                       | Nota di Debito               |  |
| TD06                       | Parcella                     |  |
| TD20                       | Autofattura                  |  |
|                            | 17                           |  |

#### Note di credito o di storno

Il Provvedimento specifica che:

- sono gestite dallo SDI le note di variazione (note di credito o di debito) di cui all'art. 26, DPR 633/72 da parte dell'acquirente / committente;
- se il cedente / prestatore ha registrato una fattura elettronica per la quale riceve una "ricevuta di scarto" dallo SDI,
  - va effettuata, se necessario, una variazione contabile valida ai soli fini interni senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SDI;

segue

## Regolarizzazione fatture di acquisto

## Regola ante fattura elettronica

Se l'acquirente non riceve la fattura di acquisto entro 120 giorni dall'effettuazione dell'operazione, nei 30 giorni seguenti:

- 1. Emette un'autofattura:
- 2. Versa l'IVA con mod. F24;
- 3. Consegna all'Agenzia delle entrate sia l'autofattura che l'F24

(art. 6, co. 8, lett. a) e b), D.Lgs. 471/1997



#### Regolarizzazione fatture di acquisto

### Regola post fattura elettronica

Con la fattura elettronica la regolarizzazione avviene:

- 1. l'acquirente redige e trasmette l'autofattura allo SDI indicando.
  - nel campo "TipoDocumento" il codice convenzionale "TD20 - Autofattura",
  - nelle sezioni anagrafiche i dati del cedente/prestatore e dell'acquirente/committente
- 2. Paga l'IVA con F24.

La trasmissione dell'autofattura al SDI:

sostituisce l'obbligo di presentazione dell'autofattura all'Agenzia delle Entrate;

#### SDI: il sistema d'interscambio

Il sistema d'interscambio SDI è gestito dall'Agenzia delle Entrate ed è un sistema informatico che fa da intermediario:

- smista le fatture verso i vari destinatari
- controlla la correttezza dei file inviati
- nel caso i file siano firmati digitalmente controlla la validità del certificato di firma

21


#### Trasmissione della fattura elettronica

Affinché il soggetto trasmittente (cedente / prestatore) possa interagire con il SDI, è necessario il suo riconoscimento e la definizione del canale di trasmissione e/o il censimento della modalità di invio delle proprie fatture, scelta tra le seguenti. Il trasmittente può scegliere / attivare uno o più canali di trasmissione.

- PEC
- Piattaforma web
  - Software house
  - «Fatture corrispettivi» Agenzia Entrate



| Soggetto emittente la fattura  | ^ | Sistema di interscambio  | > | Destinatario<br>della fattura<br>(acquirente)   |
|--|---|--|---|---|
| Invia la fattura elettronica emessa in formato xml direttamente o tramite un intermediario, attraverso il canale che ritiene più appropriato |   | <ul> <li>Ricevuto il file della fattura, previo controllo, accetta e inoltra lo stesso al destinatario</li> <li>trasmette ricevute di scarto o di consegna del file fattura</li> </ul> |   | Riceve<br>direttamente o<br>tramite un<br>intermediario le<br>fatture di<br>acquisto,<br>attraverso<br>il canale che<br>ritiene più<br>appropriato tra<br>quelli previsti |



#### Trasmissione della fattura elettronica

- ESITO POSITIVO: Se il processo di invio va a buon fine, al mittente viene recapita la ricevuta di avvenuta consegna da parte dello SDI.
- ESITO NEGATIVO: Se il processo di invio non va a buon fine al mittente viene recapitata la ricevuta di scarto della fattura da parte dello SDI

25

#### Termine di trasmissione fattura elettronica

## Fattura scartata

In caso di scarto il contribuente avrà 5 giorni per

 ritrasmetterla evidenziando nella stessa la data ed il numero del documento originario.

Circolare n. 13/E 2/7/2018

(stessa regola prevista per le dichiarazioni scartate)

#### Fattura elettronica senza indirizzo telematico

Nel caso **non sia stato comunicato** da parte del cessionario/committente **l'indirizzo telematico** dove recapitare la fattura elettronica

- tale mancanza non è motivo di scarto da parte dello SDI,
- basterà indicare come Codice
   Destinatario il codice convenzionale
   di 7 cifre "0000000"

27

#### Trasmissione della fattura elettronica all'acquirente

## Inoltro del file fattura al destinatario da parte del SDI

Qualora il destinatario non abbia utilizzato il servizio di registrazione:

- 1. se nel file fattura il campo "CodiceDestinatario" contiene un valore corrispondente ad un canale di trasmissione attivo, inoltra il file fattura al canale individuato;
- se nel file fattura il campo "CodiceDestinatario" contiene il valore "0000000" ed <u>è compilato il campo</u> "<u>PECDestinatario"</u>, il <u>Sistema inoltra il file alla casella</u> <u>PEC indicata</u>:
- 3. se nel file fattura il campo "CodiceDestinatario" contiene il valore "000000" e il campo "PECDestinatario" non è compilato, il Sistema mette a disposizione il file fattura nell'area riservata dell'acquirente / committente nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

#### Impossibilità recapito Fattura Elettronica

Se non fosse possibile il recapito della fattura al soggetto ricevente lo SDI:

- Comunica tale informazione al soggetto trasmittente
- Mette a disposizione la fattura nell'area riservata dell'Agenzia Entrate
- Ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della fattura da parte dell'acquirente

20

#### Trasmissione della fattura elettronica

## Procedura web "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate

- La procedura web "Fatture e corrispettivi" messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate prevede
  - la trasmissione del file contenente una o più fatture tramite upload a seguito del quale il Sistema attesta la ricezione del file, con un avviso sulla stessa pagina dalla quale è effettuata la trasmissione.

L'eventuale scarto del file da parte del SDI, il corretto recapito della fattura al soggetto ricevente ovvero l'impossibilità di recapito sono consultabili tramite l'apposita funzione della stessa procedura "Fatture e corrispettivi".

#### Sanzioni

Il decreto fiscale 2019 <u>ha introdotto delle</u> <u>condizioni per la non applicabilità delle sanzioni</u> o comunque di <u>riduzione</u> della loro entità in caso di mancata emissione della fattura elettronica

Tale attenuazione/esclusione delle sanzioni ha ovviamente un ambito temporale ristretto al primo semestre 2019

Le sanzioni attenuate sono previste per le seguenti violazioni :

- Omessa fattura elettronica
- Fattura emessa in formato cartaceo o in modalità elettroniche differenti dal formato XML o con errori di compilazione

Sanzioni

#### Regola generale:

- Fattura emessa in formato non elettronico:
  - È considerata fattura **non emessa**;
  - Sanzione dal 90% al 180% dell'IVA
    - da 250 a 2.000 per operazioni no IVA

#### DL 119/2018:

- Per il 1° semestre 2019
  - no sanzione con fattura elettronica emessa oltre il termine di legge (art. 6, DPR 633/1972), ma nei termini per far concorrere l'imposta indicata nella liquidazione del periodo – mensile o trimestrale
  - sanzioni ridotte al 20% nel caso la fattura
    - pur emessa tardivamente
    - parteciperà alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo

#### Trasmissione della fattura elettronica all'acquirente

## Registrare l'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche

- Dall'interfaccia web "Fatture e corrispettivi" è possibile accedere alla funzione "Registrare l'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche" attraverso la quale ciascun soggetto passivo può,
  - · direttamente o tramite un intermediario delegato,
  - indicare la modalità con la quale desidera ricevere le fatture elettroniche delle quali risulta acquirente.

Segue

33

#### Trasmissione della fattura elettronica all'acquirente

## Registrare l'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche

- La scelta effettuata attraverso la funzione di registrazione viene considerata dallo SDI come prioritaria nella consegna della fattura elettronica.
  - Così, ad esempio, se l'emittente ha indicato l'indirizzo PEC del destinatario nella fattura ed il destinatario si è censito sul sito Internet dell'Agenzia, indicando il codice destinatario, il SDI recapita la fattura tramite il codice destinatario.

#### Trasmissione della fattura elettronica all'acquirente

# Inoltro del file fattura al destinatario da parte dello SDI

Lo SDI, una volta effettuate le verifiche previste,

- inoltra all'acquirente la fattura elettronica attraverso il canale indicato dallo stesso e/o in base alla compilazione dei campi "Codice Destinatario" e "PEC Destinatario" del file fattura.
  - In particolare se il soggetto ricevente ha registrato la modalità con la quale desidera ricevere le fatture elettroniche, lo SDI provvede al recapito secondo le indicazioni fornite.



35

#### Trasmissione della fattura elettronica all'acquirente

.... segue Inoltro del file fattura al destinatario da parte del SDI

- le fatture emesse nei confronti di:
  - Contribuenti minimi o forfetari
  - Produttori agricoltori esonerati (di cui art. 34, co. 6, DPR 633/72);
- In tali casi il Sistema recapita la fattura nell'area riservata dell'acquirente in «fatture e corrispettivi» e il cedente/prestatore è tenuto
  - a darne comunicazione tempestiva al destinatario
  - anche mediante la consegna di una copia informatica o cartacea della fattura

#### Trasmissione della fattura elettronica all'acquirente

## Particolarità

### Sono parificati ai privati:

- Condomini, in quanto titolari di solo codice fiscale;
- Associazioni se in possesso solamente di codice fiscale
  - Le associazioni in possesso di partita IVA dovrebbero essere assoggettate agli obblighi di fattura elettronica (attendiamo specifiche)

37

#### Trasmissione della fattura elettronica all'acquirente

.... segue Inoltro del file fattura al destinatario da parte del SDI

- In caso di cliente "privato" consumatore finale il cedente / prestatore deve consegnare
  - una copia analogica/cartacea della fattura elettronica
  - comunicando contestualmente che lo SDI ha messo a disposizione la stessa nell'area riservata.
- Le fatture emesse o ricevute tramite SDI
  - sono disponibili nell'area riservata delle parti
  - fino al 31.12 dell'anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema.

#### Data di emissione e di ricevimento

#### DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

• La data di emissione della fattura elettronica va individuata nella data riportata nel campo "Data" della sezione "DatiGenerali" del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli artt. 21 e 21-bis.

## DATA DI RICEZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

- La data di ricezione della fattura elettronica, alla quale è "ancorata" la detrazione dell'IVA a credito, è quella riportata nella "ricevuta di consegna" (per il destinatario)
  - · Vedi slide sul momento detraibilità IVA





#### **QR-Code Agenzia Entrate**

L'Agenzia delle Entrate dal 15/06/2018 ha attivato il servizio di generazione del QR-Code che altro non è che un "biglietto da visita" digitale con tutti i dati relativi

- alla propria partita IVA
- e la registrazione del proprio indirizzo telematico su cui ricevere le fatture elettroniche.

Il servizio è all'interno del sito dell'Agenzia nella sezione "Fatture e corrispettivi" dove per accedere è necessario avere le credenziali:

- Spid
- Cns
- Entratel o Fisconline.

### **QR-Code Agenzia Entrate**


## I contribuenti potranno delegare

- uno o più intermediari all'utilizzo di tutte le funzionalità connesse alla fatturazione elettronica
- o delegare il professionista al solo servizio di registrazione dell'indirizzo telematico o alla consultazione delle fatture elettroniche.


43

#### Registrazione l'indirizzo telematico dove ricevere le fatture elettroniche All'interno della sezione "fatture corrispettivi" c'è la funzione che permette all'utente di registrarsi in modo tale che il SDI recapiterà in O Codice Destinatario maniera O PEC: automatica le fatture di acquisto a lui destinate sul canale prescelto.






















#### Servizi gratuiti resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate

- Software installabile su PC per la predisposizione della fattura elettronica;
- Procedura web e un'APP per la predisposizione e trasmissione al SDI della fattura elettronica
- Servizio generazione QR code
- Servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso lo SDI all'interno di un'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate

55

## Conferimento delega all'intermediario per la fatturazione elettronica

La delega può essere conferita ad uno o più intermediari abilitati i servizi di:

- la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
- · la consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA
- · la registrazione dell'indirizzo telematico;
- l'emissione e conservazione delle fatture elettroniche;
- · l'accreditamento e censimento dei dispositivi.

La durata della delega: MASSIMO 2 ANNI:

- è individuata dal soggetto delegante al momento del relativo conferimento.
  - In mancanza di tale indicazione la relativa durata è pari a 2 anni.

Il contribuente che decide di delegare un professionista lo **potrà** fare on line mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), oppure presentando un apposito modulo (vedi slide 44-45) presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

## Conferimento delega all'intermediario per la fatturazione elettronica

Con la **risposta 57** del 31/10/2018 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il "conferimento della delega/revoca" **può essere presentata** agli uffici **direttamente da un soggetto incaricato** dal contribuente (previsto dall'art. 3, co. 3, DPR 322/1998)

 La delega va presentata con il conferimento di una procura per iscritto con firma autenticata

| Soggetti e servizi delegabili  |         |                    |  |  |  |
|--|---------|--------------------|--|--|--|
|  |         |                    |  |  |  |
| Per l'utilizzo dei seguenti servizi:   |         |                    |  |  |  |
| Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici   |         |                    |  |  |  |
| 2. Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA  |         |                    |  |  |  |
| 3. Registrazione dell'indirizzo telematico   | Fino al |                    |  |  |  |
| 4. Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche   |         | Massimo 2 anni     |  |  |  |
| 5. Accreditamento e censimento dispositivi   |         |                    |  |  |  |
| La delega è conferibile ad un massimo di 4 soggetti per una durata non superiore a 2 anni, salvo revoca.   |         |                    |  |  |  |
| The second of th |         |                    |  |  |  |
| ATTENZIONE: 1 servizi 1, 2, 3, sono delegabili esclusivamente agli intermediari (art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998).  |         |                    |  |  |  |
| NB Segue   |         |                    |  |  |  |
| ND   | ele     | enco <sup>58</sup> |  |  |  |

### Soggetti e servizi delegabili

I servizi 1. 2. 3. sono delegabili esclusivamente agli intermediari (art. 3, co. 3, DPR 322/1998):

- a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti al 30/9/1993 nei ruoli Tributi tenuti dalle CCIAA, in possesso di
  - diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti
  - o diploma di ragioneria;
- c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, co. 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. 241/1997, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnicolinguistiche;
- d) I CAF per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- e) gli altri incaricati individuati con DM dell'economia e delle finanze:
  - gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
  - coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale.

|  | IL SOTTOSCRITTO                                  |
|--|--|
| Codice fiscale                                     |  |
| Cognome e Nome                                     |  |
| uogo di nascita                                    | Data<br>di nascita                               |
|  | IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE/NEGOZIALE DI |
| Codice fiscale<br>Denominazione<br>Ragione sociale |  |
|  | IN QUALITÀ DI TUTORE DI                          |
| Codice fiscale<br>Denominazione<br>Ragione sociale | Partita IVA                                      |

| Soggetti che autenticano la firma   |               |   |             |                      |                           |
|---|---------------|---|-------------|----------------------|---------------------------|
| CONFERISCE PROCUE   | RA SPECIALI   | E ALLA PRESENTAZIONE DI QUESTO MO             | DULO PRESSO | GLI UFFICI DELL'AGEI | NZIA DELLE ENTRATE        |
| al Sig./Sig.ra Cognome  | e Nome        |   |             |                      |                           |
| Codio   | e fiscale     |   |             |                      |                           |
| Luogo di  | nascita       |   |             | Data<br>di nascita   | rtrr                      |
| ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ  e, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara che il suddet to procuratore è: |               |   |             |                      | 5, dichiara che il suddet |
| Coniuge  (7) compilare il quadro conte  | nte l'autenti | Parente/affine entro il 4° grado ica di firma |             | Dipendente           | Altro 17                  |
|   |               |   |             |                      | 61                        |

| Soggetti che autenticano la firma   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| AUTENTICA DI FIRMA  |   |  |  |  |  |
| II/La sottoscritto/a Cognome e<br>Nome  |   |  |  |  |  |
| Codice fiscale  |   |  |  |  |  |
| Luogo di nascita  |   | Data<br>di nascita   |  |  |  |
| consapevole delle sanzioni penali nel cas   | o di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 2  | 28 dicembre 2000, n. 445   |  |  |  |
|   | dichiara  |  |  |  |  |
| di essere iscritto all'albo professionale   |   | con il n.  |  |  |  |
|   | ovvero di appartenere alla seguente categoria: soggetti indicati nell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600   |  |  |  |  |
| per la sub-categoria tributi, in p  | o settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle came<br>possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e   | commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria                    |  |  |  |
|   | soggetti che, in possesso del titolo di studio ed in qualità di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze<br>di terzi, attività nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili (articolo 4, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 545/1992) |  |  |  |  |
| soggetti che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili, ed hanno svolto almeno cinque anni di attività (articolo 4, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 545/1992) |   |  |  |  |  |
| soggetti che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio (articolo 4, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 545/1992)   |   |  |  |  |  |
| professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, appartenenti all'associazione  |   |  |  |  |  |
| responsabile dell'Assistenza fisc<br>(per procure conferite a funzion   |   | dice fiscale   |  |  |  |
| legale rappresentante della soci<br>(per procure conferite a funzional  | età di servizi<br>ri di società di servizi di cui all'art. 11 del regolamento di cui al decre   | dice fiscale<br>eto del Ministro della Finanze 31 maggio 1999, n. 164) |  |  |  |
| che il presente modulo è stato sottoscritto in mia presenza previa identificazione del soggetto delegante   |   |  |  |  |  |

#### Soggetti che autenticano la firma

- · Iscritto all'albo dei Commercialisti e degli Esperti contabili
- · Iscritto all'albo dei Consulenti del Lavoro
- · Iscritto all'albo degli Avvocati
- Iscritto all'albo dei dottori Agronomi e Forestali, degli Agrotecnici e dei Periti agrari
- Notaio iscritto nel ruolo di cui all'art. 24, L. 89/1913
- Impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto degli enti impositori e del Ministero, gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza, con 10 anni di servizio prestati a svolgere attività connesse ai tributi (art. 63 c.3)
- Iscritti ai ruoli tributi al 30/9/1993; con diploma di ragioniere o laurea in economia e commercio o equipollenti o in giurisprudenza;
- Diplomati ragionieri e dipendenti dal almeno 10 anni;
- · Revisori contabili con almeno 5 anni di attività
- Laureati da almeno 2 anni in economia e commercio o giurisprudenza o equipollenti
- Tributaristi qualificati e certificati UNI 11511 di cui alla L. 4/2013;
- Responsabile CAF

62

#### Conferimento delega fatturazione elettronica

La consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici

Con il conferimento di delega, l'intermediario, oltre a generare il QR-Code, può:

- ricercare, consultare e acquisire le fatture elettroniche emesse e ricevute dal soggetto delegante attraverso il Sistema di Interscambio (SdI);
- consultare i dati trasmessi con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal soggetto delegante verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni transfrontaliere);
- consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell'IVA del soggetto delegante;
- consultare i dati IVA delle fatture emesse e ricevute dal delegante, compresi quelli trasmessi dai clienti e dai fornitori del delegante nel ruolo di controparte nell'operazione commerciale;
- consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell'IVA e i dati delle fatture emesse e ricevute;
- esercitare e consultare le opzioni previste dal D.Lgs. n. 127/2015, per conto del soggetto delegante;
- consultare le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche;
- indicare al Sdl "l'indirizzo telematico" preferito per la ricezione dei file contenenti le fatture elettroniche, cioè una PEC o un "codice destinatario", da parte del delegante.

## Conferimento delega fatturazione elettronica La consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA

#### L'intermediario delegato potrà consultare:

- le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell'IVA del soggetto delegante;
- i dati IVA delle fatture emesse e ricevute dal delegante, compresi quelli trasmessi dai clienti e dai fornitori del delegante nel ruolo di controparte nell'operazione commerciale;
- gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell'IVA e i dati delle fatture emesse e ricevute;
- L'opzione per i corrispettivi telematici (D.Lgs. n. 127/2015);
- le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA (dati fattura e dati dei corrispettivi), delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA.
- Anche in questo caso, la delega permette di generare il QR-Code.

65

# Conferimento delega fatturazione elettronica <u>La registrazione dell'indirizzo telematico</u>

- A questo punto, i poteri concessi con la delega, oltre alla generazione del QR-Code,
  - consistono nella possibilità di indicare al SDI "l'indirizzo telematico" preferito dal delegante per la ricezione dei file contenenti le fatture elettroniche (può essere una PEC o un "codice destinatario").

#### Conferimento delega fatturazione elettronica

## Emissione e conservazione delle fatture elettroniche

- predisporre e trasmettere tramite Sistema di Interscambio fatture elettroniche attraverso le funzioni nel portale dedicato alla Fatturazione Elettronica;
- aderendo al servizio dell'Agenzia delle entrate, gestire il servizio di conservazione delle fatture elettroniche;
- visualizzare lo stato dell'adesione al servizio di conservazione delle fatture elettroniche;
- consultare le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA (dati fattura e dati dei corrispettivi), delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;
- generare, anche in questo caso, il QR-Code.

67


### Conferimento delega fatturazione elettronica Accreditamento e censimento dei dispositivi


- accreditare e censire i dispositivi per la trasmissione dei file con i dati dei corrispettivi;
- definire (e visualizzare) il ruolo (gestore, fabbricante) che il delegante assume nel processo di trasmissione dei file con i dati dei corrispettivi.

## Delega: invio massivo

L'intermediario delegato invia all'Agenzia delle Entrate attraverso il servizio
Entratel una comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l'attivazione delle deleghe.

Verrà rilasciata una ricevuta contenente l'esito delle richieste e l'indicazione di eventuali motivi di scarto





### Delega: invio puntuale

L'intermediario delegato tramite una funzionalità web che sarà resa disponibile nella propria area riservata dal 30/11/2018 invia i dati essenziali per l'attivazione di ciascuna delega/revoca.

Anche per questa delega è rilasciata una ricevuta contenente l'esito della richiesta e l'indicazione degli eventuali motivi di scarto.

## Soggetti che autenticano la firma

- 1. Iscritto all'albo dei Commercialisti e degli Esperti contabili
- 2. Iscritto all'albo dei Consulenti del Lavoro
- 3. Iscritto all'albo degli Avvocati
- 4. Iscritto all'albo dei dottori Agronomi e Forestali
- 5. Iscritto all'Albo degli Agrotecnici
- 6. Iscritto all'Albo dei Periti agrari
- 7. Notaio iscritto nel ruolo di cui all'art. 24, L. 89/1913
- 8. Soggetti di cui all'art. 63, co. 3, DPR 600/1973:
  - gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto degli enti impositori e del Ministero
  - · gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza

Con 10 anni di servizio prestati a svolgere attività connesse ai tributi

9. Iscritto ai ruoli tributi; diplomati ragionieri e dipendenti dal almeno 10 anni; laureati da almeno 2 anni in economia e commercio o giurisprudenza o equipollenti

7

## Delega: invio massivo e puntuale

È possibile inviare le deleghe sia come invio massivo e sia puntuale anche tramite la PEC dell'Agenzia delle Entrate messa disposizione per tale servizio.

Per ciascun delegato si dovrà predisporre un file firmato digitalmente ed inviarlo tramite PEC

delegafatturazioneelettronica@pec.agenziaentrate.it

# Registro cronologico deleghe

Gli intermediari delegati e i soggetti che hanno trasmesso le deleghe devono istituire un apposito registro cronologico contenente:

- · Numero progressivo e data della delega/revoca
- Codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del delegante
- Estremi del documento identità del sottoscrittore della delega/revoca

75

# Deleghe utilizzabili

- 1. Deleghe ricevute fino al 4/11/2018:
  - sono valide per i 60 giorni successivi
    - Quindi vanno spedite prima che scadano
- 2. Deleghe nuove valide dal 05/11/2018
  - Non hanno scadenza

7

## Conservazione delle fatture con Agenzia Entrate

Le fatture elettroniche devono essere conservate elettronicamente, ai sensi del DM 17.6.2014 e <u>devono essere conservati in modo da garantire l'integrità</u>, <u>l'accesso e la leggibilità nel tempo del documento informatico</u>.

La conservazione delle fatture deve garantire che:

- siano rispettate le norme del codice civile (codice dell'amministrazione digitale e rispetto relative tecniche e norme tributarie)
- Siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici (in relazione a cognome, nome, denominazione, codice fiscale, partita IVA, data)

La conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale.

segue

## Conservazione delle fatture con Agenzia Entrate

Il contribuente comunica che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento

- In caso di verifiche, controlli o ispezioni il documento informatico è reso leggibile e su richiesta disponibile su supporto cartaceo o informatico
- Il documento conservato può essere esibito anche per via telematica secondo le modalità stabilite dai direttori delle Agenzie fiscali competenti

## Conservazione delle fatture con Agenzia Entrate

Si possono conservare le fatture tramite:

- <u>il servizio gratuito fornito dall'Agenzia delle Entrate</u> con previa adesione all'accordo di servizio disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate (<u>VEDI slide 48</u>):
  - tale servizio è automatizzato (quindi a scadenza di conservazione l'Agenzia provvederà a conservare i documenti disponibili in "Fatture e corrispettivi";
  - Durata 15 anni di conservazione;
  - · Nessuna limitazione di pagine/dimensione;
- altri servizi forniti dalle case di software

L'adesione al servizio di conservazione ed il successivo utilizzo del servizio sono consentiti

- sia direttamente che tramite un intermediario,
  - anche diverso da quelli individuati dall'art. 3, DPR 322/98 (ossia, diversi dai soggetti abilitati all'invio telematico delle dichiarazioni tramite Entratel),
  - appositamente delegato dal cedente / prestatore o acquirente / committente.

8

segue

## Scadenza per la conservazione

La conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un' ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Art. 3, co. 3, DM 17.06.14 (che rinvia all'art. 7, co. 4-ter, DL n. 357/1994)

R1

### **Fatture elettroniche 2018**

In attesa di istruzioni si consiglia di memorizzare nel proprio PC i file XML delle fatture ricevute nel 2018

### Emissione fatture elettroniche

# Momento di effettuazione delle operazioni

(Art. 6, DPR 633/1972):

- Cessione di beni mobili: consegna o spedizione;
- Cessione di beni immobili: atto notarile o diversa decorrenza stabilita dallo stesso;
- Prestazione di servizi: incasso del corrispettivo;
- Deroga: se la fattura viene emessa prima: momento di emissione della fattura



83

#### Particolarità nella registrazione contabile

### Emissione fatture elettroniche

# **Regole fino al 30/6/2019**

- <u>Fattura ordinaria</u>: va emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione
- <u>Fattura differita</u>: per le operazioni documentate da DDT o altro documento:
  - Le cessioni effettuate nello stesso mese e verso il medesimo acquirente
  - Emissione di una sola fattura riepilogativa entro il 15 del mese successivo

(Art. 21, co 4, DPR 633/1972)

### Emissione fatture elettroniche

# DL 119/2018: dal 1/7/2019,

- <u>Fattura immediata</u>: l'emissione della fattura è consentita fino a 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione
  - <u>Indicando nella fattura la data di effettuazione dell'operazione</u>
    - Se la data della fattura è uguale alla data della effettuazione dell'operazione non serve riportare la data dell'operazione in fattura
  - <u>Fattura differita</u>: nessuna modifica (vedi DIA precedente)

#### Particolarità nella registrazione contabile

# Registrazione fatture emesse

- Registrazione entro il giorno 15 del mese successivo dalla data di emissione della fattura
- IVA va liquidata nel mese di effettuazione dell'operazione

### Es:

- Cessione beni il 10/7/2019
- Emissione fattura entro 20/7/2019
- Registrazione fattura entro 15/8/2019
- Debito IVA in liquidazione luglio 2019

# Fatture di acquisto

«Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione .... anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno» (art. 25, co. 1, DPR 633/1972)

### Particolarità nella registrazione contabile

## Fatture di acquisto

Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito:

- la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente o prestatore del servizio,
- l'ammontare imponibile
- l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota»

(art. 25, co. 1, DPR 633/1972)

Modifica

## Fatture di acquisto

Il DL 119/2018 <u>ha abrogato l'obbligo di</u> <u>numerazione progressiva</u> delle fatture di acquisto elettroniche:

• l'adempimento <u>risulta automaticamente assolto</u> per le e-fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio

La tracciabilità della fattura rende possibile il collegamento biunivoco tra il documento ricevuto e la registrazione contabile risultante dal libro degli acquisti

89

#### Particolarità nella registrazione contabile

## Liquidazione IVA

Entro il 16 di ogni mese, il contribuente determina la differenza tra:

- l'IVA esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni <u>eseguite o da eseguire</u> nei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi
- e quello dell'IVA, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri IVA acquisti, sulla base dei documenti di acquisto <u>di</u> <u>cui è in possesso</u> e per i quali il diritto alla detrazione è esercitato nello stesso mese ai sensi art. 19, DPR 633/1972
  - Entro il medesimo termine può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione,
    - fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

esempio

## Liquidazione IVA

- 1° Esempio:
- fattura di acquisto datata 20/1/2019
- Registrazione entro 15/2/2019
- IVA detraibile nella liquidazione di GENNAIO 2019
- 2° Esempio:
  - Fattura datata 15/12/2019
  - Registrazione entro 15/1/2020
  - Eccezione: IVA detraibile a gennaio 2020

01

#### Particolarità nella registrazione contabile

## Ritardo emissione fattura

La fatture elettroniche inviate allo SDI con un minimo ritardo

- non saranno soggette a sanzioni
- nel caso in cui l'invio non pregiudichi la corretta liquidazione dell'imposta

Circolare 13/E/2018 del 2/7/2018

## Imposta di bollo

- Il bollo dovrà essere applicato alle fatture, note di accredito o debito, che non scontano l'IVA in quanto:
  - esenti ex articolo 10 DPR 633/1972,
  - escluse ex articoli 2, 3, 4, 5 e 15 DPR 633/1972,
  - · non imponibili.
- Art. 6 D.M. 17.6.2014: l'imposta di bollo per le fatture elettroniche
  - andrà versata in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio
  - tramite modello F24 utilizzando il codice tributo "2501"
- Sulla fattura elettronica andrà apposta la dicitura
  - "assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi del DM 17.6.2014" (campo "Dati bollo" della fattura elettronica)

## Vantaggi fatturazione elettronica

- Con la fatturazione elettronica
- Pagamenti superiori ai € 500 tracciati



Art. 3 DLgs n. 127/2015

Riduzione di 2 anni dei termini per l'accertamento



Chi fa commercio al dettaglio ha diritto alla riduzione dei termini di accertamento solo se effettua l'opzione per l'invio dei corrispettivi telematici (art. 2 c. 3 del DLgs 127/2018)

## Riorganizzazione dello studio

- <u>Cambio della ricezione da parte dello studio dei</u>
   <u>documenti</u> del cliente solo in formato elettronico (e non
   più cartaceo)
- Il modello di fattura sarà uguale per tutti: quindi non più formati diversi con dati sparsi nel documento, ma tutto ben lineare e ordinato
- <u>Dati corretti delle fatture</u>: il sistema d'interscambio scarterà il documento con dati fiscali non validi o errati
- Importazione dei documenti più semplice all'interno dei gestionali di contabilità (certi software forniscono già un'acquisizione guidata sia per le fatture di vendita e sia per gli acquisti) quindi non più l'inserimento manuale delle anagrafiche, ma un controllo della correttezza dei dati



95

## Riorganizzazione dello studio

- Piattaforma di condivisione dei documenti: abbandonare la mail come sistema di invio e ricezione dei documenti (poco sicura), passare ad una piattaforma sicura che faciliti la condivisione dei documenti e delle comunicazioni cliente/studio
- Conservazione elettronica dei documenti: eliminazione graduale dell'archiviazione cartacea dei documenti contabili
- <u>Ricerca documenti più agevole</u>: con la conservazione elettronica ricercare un documento diventa molto più agevole
- Si annulla la possibilità che il cliente di perdere le fatture: con il ricevimento delle fatture tramite tramite il SDI il documento è ricercabile all'interno di "Fatture corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate

## Clienti e la fatturazione elettronica

- Circolare da inviare a tutti i clienti in cui si spiega il nuovo adempimento descrivendolo come una nuova opportunità e non come un nuovo obbligo trattando quindi i nuovi benefici tecnici/informatici sulla nuova gestione delle fatture
- Fornire al cliente soluzioni su come gestire la novità
- Formazione in studio dei clienti (in piccoli gruppi o suddivisi per tipologia di contabilità)
- Cercare di rendere il cliente più autonomo possibile per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche